

# **Modalità di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2018)**

## **1 AMBITO TEMPORALE**

L'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 9 della legge regionale n. 30/2017 prevede l'esenzione integrale dal pagamento dell'Irap per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione Liguria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

La comunicazione di cui al punto 5 deve essere fatta pervenire entro il 30 aprile 2019, secondo le modalità disposte dal presente atto.

L'esenzione è valida per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi, intesi come periodi d'imposta consecutivi.

Per periodo di imposta si deve intendere l'arco temporale che si configura come tale ai fini dell'applicazione dell'Irap, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

## **2 AMBITO SOGGETTIVO**

Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche del commercio al dettaglio, dell'eccellenza artigianale, della piccola industria alimentare e dei servizi di ristorazione individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 23.11 - 23.12 - 23.13 - 23.14 - 23.19 - 23.20 - 23.31 - 23.41 - 23.42 - 23.43 - 23.44 - 23.49 - 23.70 – 47.2 - 47.51 – 47.52 – 47.59 – 47.6 - 47.71 – 47.72 – 47.75 – 47.76 - 47.78 – 47.79 – 47.81 – 47.82 – 47.89 – 56.1 – 56.3 – 95.2.

## **3 AMBITO OGGETTIVO**

L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta non eccedente euro due milioni, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio.

Come indicato al comma 4 dell'art. 9 della l.r. n. 30/2017, per “nuova iniziativa produttiva” s'intende:

- a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un'impresa nuova;
- b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.

Riguardo alla lettera a), rileva, ai fini della valutazione del requisito della “novità” dell'impresa, l'iscrizione nel registro delle imprese.

Si configura comportamento elusivo - e conseguente decadenza dal beneficio – qualora la stessa impresa risulti cessata e riavviata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, al fine di beneficiare dell'agevolazione.

Secondo quanto indicato alla lettera b), l'agevolazione regionale spetta, invece, alle eventuali sedi secondarie sul territorio della Regione Liguria (i.e. stabilimenti, cantieri, uffici, basi fisse), e limitatamente ad esse, sia di imprese esterne alla Liguria che decidano di realizzare l'attività per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale ligure, sia di imprese già esistenti in Liguria, che decidano di sviluppare l'attività per il tramite di un nuovo insediamento produttivo in altro luogo del territorio regionale ligure, pur proseguendo poi, entrambe le tipologie, la propria attività nella zona originaria. Sono rilevanti, anche ai fini di questa valutazione, i dati che risultano dal registro delle imprese.

Si devono intendere ricomprese nella sfera operativa dell'agevolazione in oggetto anche le imprese iscritte nel "registro delle imprese" prima del 1° gennaio 2018, ma che non hanno mai operato anteriormente a questa data e hanno iniziato la loro attività "nuova" dopo la medesima data: in questo caso, una dichiarazione in tale senso dovrà essere effettuata, insieme alle altre informazioni richieste, nell'apposita comunicazione – di cui al successivo punto 5– che deve essere presentata alle Camere di Commercio territorialmente competenti.

#### **4 VINCOLI "DE MINIMIS"**

In attuazione del comma 5 dell'art 9 della l.r. n. 30/2017, secondo cui l'esenzione in oggetto si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "*de minimis*", i soggetti passivi dell'Irap che ne beneficiano, sono tenuti a garantire che l'ammontare complessivo derivante dal cumulo tra gli eventuali altri aiuti *de minimis* accordati alla medesima impresa e l'esenzione in oggetto, non ecceda il massimale previsto dalla vigente normativa.

A tal fine ne fanno espressa dichiarazione nella comunicazione di cui al punto 5.

#### **5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

L'impresa che intende beneficiare della presente agevolazione è tenuta a presentare entro 60 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese e, comunque, non oltre il 30 aprile 2019, un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesta:

- (a) il settore di attività in base alla classificazione Istat risultante dal certificato della CCIAA, con indicazione del Codice di Divisione ATECO 2007 ammesso a fruire dell'esenzione IRAP (vedasi punto 2);
- (b) che l'attività produttiva rientra in una delle seguenti casistiche:
  1. impresa iscritta per la prima volta nel Registro delle Imprese della Regione Liguria che nel periodo compreso dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ha iniziato un'attività produttiva nel territorio regionale;
  2. impresa già esistente in altri ambiti territoriali che, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, ha aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio della Regione Liguria;
  3. impresa già esistente in Liguria che, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, ha aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.
- c) che l'attività d'impresa oggetto della presente agevolazione fiscale non venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Liguria.

La dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema risultante dal modello qui vi annesso (modello 1) ed essere sottoscritta dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente entro i termini sopra illustrati.

La mancata presentazione della dichiarazione in oggetto entro il termine ultimo previsto ovvero la presentazione di una dichiarazione incompleta (per l'assenza di una delle informazioni obbligatorie e/o dei dati previsti dal modello) determina la decadenza automatica dall'agevolazione regionale ai fini Irap.

## **6 DOCUMENTI E MODELLI ANNESSI.**

Si annettono al presente atto il modello di dichiarazione sub (1), da presentare alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Le disposizioni normative di interesse, il presente atto attuativo, il modello sub (1), nonché la descrizione di dettaglio delle attività di cui ai Codici ATECO 2007 di cui al punto 2, saranno resi disponibili anche mediante il sito internet della Regione Liguria all'indirizzo [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it) nella sezione “pagamenti online e imposte”.